



Prot. n. 37980 del 28/10/2026

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE Provincia di Ancona sede legale Strada di Passo Varano n. 19; sito web: www.provincia.ancona.it, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1212 del 09/10/2026 e della determinazione 1290 del 23/10/2026, a firma dell'Ing. Roberto Vagnozzi Dirigente del Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo.

DESCRIZIONE: Procedura aperta accordo quadro di cui all'art. 59 d.lgs. n. 36/2023 con unico operatore economico per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona - anni 2026-2027 cod. int. (99.05) - (BAN 296L).

CUI: L00369930425202400010

CPV: 45233141-9

CUP: H47H22002710001

CIG: BD8807571C

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 2.525.000,00 (euro duemilionicinquecentoventicinquemila/00)

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA: € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 176.750,00 come indicati all'art. 7 dello schema di accordo quadro e nella determinazione a contrattare.

I costi della manodopera, inclusi nell'importo a base d'asta, non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, fermo restando che l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo applicato

deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, è applicabile al presente appalto il seguente contratto collettivo: F011 EDILIZIA – INDUSTRIA, F012 Industria e Cooperazione, F015 Artigiano, F018 CONFAPI ANIEM.

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelli sopra indicati.

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto purché rientrante nello stesso settore di riferimento.

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dello schema di accordo quadro, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria prevalente unica: OG3 "Lavori stradali"

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP): Ing. Monica Ulissi tel. 071 5894640, e-mail: m.ulissi@provincia.ancona.it

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

DURATA DELL'ACCORDO: l'Accordo Quadro avrà una durata di 900 giorni, (novecento) naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati oppure dalla suddetta scadenza nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante potrà concedere proroghe dell'Accordo Quadro, previa richiesta motivata presentata.

Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, non sia affidata alcuna attività all'operatore economico aggiudicatario, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 02/12/2026, alle ore 13.00.

Termine per richiedere chiarimenti: è possibile richiedere chiarimenti alla stazione appaltante tramite la piattaforma telematica **entro il giorno 25/11/2026, alle ore 13.00.**

SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO MA EFFETTUABILE SU RICHIESTA DI PARTE AL RUP

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato come indicato nella determinazione a contrattare n. 1212 del 09/10/2026 e della determinazione n. 1290 del 23/10/2026.

CONTRIBUTO A.N.A.C.

Così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 524 del 22/12/2025, l'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione di € 165,00.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo:

[Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento va inserita all'interno della busta A "Documentazione".

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice. Pertanto, in esecuzione di tale dettato normativo, la piattaforma telematica consentirà l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara solo se l'operatore economico metterà la spunta (*"flaggherà"*) sulla voce relativa al consenso.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA:

sono ammessi gli operatori economici indicati nell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, nonché le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 del predetto Decreto legislativo.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il

mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Tutti i concorrenti devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White list") di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, tenuto dalla Prefettura della Provincia di competenza, oppure che abbiano presentato la domanda di iscrizione nel suddetto Elenco entro la data di presentazione dell'offerta, stabilendo altresì che:

- nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa a tutti gli Operatori economici che compongono il R.T.I./consorzio ordinario;
- nel caso di consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane e consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa sia al Consorzio concorrente che alla/e Consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i delle lavorazioni;

È, altresì, ammessa come modalità alternativa per la comprova del requisito richiesto, l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui al D.L.189 del 17/10/2016 o aver presentato domanda di iscrizione alla suddetta Anagrafe;

2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che incorrano in una delle seguenti cause di esclusione:

Articolo 94. Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di

impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo

comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95. Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
 - a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio

fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per il tipo di attività inerente all'oggetto della presente gara.

La dichiarazione va resa nell'ambito della compilazione dell'Al. 1.

Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.

QUALIFICAZIONE RICHIESTA PER ESEGUIRE I LAVORI E SUBAPPALTO

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in corso di validità in categoria OG3 e classifica IV.

Il possesso di attestazione SOA dalla terza classifica in su presuppone il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento-SOA ed in corso di validità (art. 16, comma 1, All. II.12, al Codice).

In caso di partecipazione di consorzi stabili, l'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) impone che, se il consorzio designa una consorziata esecutrice, quest'ultima deve essere qualificata in proprio o tramite avvalimento, anche se il consorzio stesso ha requisiti richiesti dal disciplinare.

Diversamente, qualora si tratti di un consorzio tra imprese artigiane privo delle caratteristiche del consorzio stabile, sarà sufficiente la qualificazione posseduta dal consorzio stesso, che potrà affidare l'esecuzione alle proprie consorziate anche in assenza di una loro autonoma qualificazione. L'Autorità ha quindi demandato alla stazione appaltante il compito di svolgere il necessario accertamento istruttorio sulla natura del consorzio e di assumere, all'esito delle verifiche, le conseguenti determinazioni in ordine all'applicazione del corretto regime di qualificazione (Delibera Anac n. 183/2026).

Come previsto dall'art. 119, comma 1, del D. Lgs 36/2023, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente; pertanto, la categoria OG3 è subappaltabile nel limite del 49,99% del suo importo.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore sia iscritto nelle white list.

Ai sensi dell'art. 22 dello schema di accordo e per le motivazioni ivi evidenziate (tenuto conto della natura o della tipologia delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), cui si rinvia, è vietato il subappalto a cascata.

Si specifica che la fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso sarà soggetta al subappalto, anche nel caso in cui la manodopera sia inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se confezionato, una specifica destinazione d'uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato; pertanto nella quota subappaltabile, non superiore al 49,99% dell'importo complessivo del contratto, verrà compresa anche la predetta fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso.

Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi dei requisiti di ordine economico e di ordine tecnico e professionale messi a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso degli stessi.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Relativamente ai titoli di studio l'avvalimento è ammesso solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tale requisito è richiesto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine economico e di ordine tecnico e professionale di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Attenzione:

- in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;
- inoltre, in caso di avvalimento premiale finalizzato all'ottenimento del punteggio previsto dal criterio A.6 della tabella relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il contratto di avvalimento dovrà indicare dettagliatamente le risorse umane, organizzative, procedurali e strumentali costituenti il sistema di gestione certificato, non essendo sufficiente il mero prestito del certificato. La mancata specificazione delle risorse e delle modalità concrete di impiego delle stesse nell'esecuzione dell'appalto comporta l'inidoneità del contratto di avvalimento ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale. Nel contratto, infine, dovrà essere indicato un corrispettivo congruo, parametrato al valore delle risorse umane e strumentali effettivamente messe a disposizione per la durata dell'appalto.

- In caso di ricorso all'avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specifica e dettagliata indicazione delle risorse, dei mezzi, del personale, delle strutture organizzative, delle esperienze professionali, delle certificazioni, del know-how e di ogni altro elemento aziendale che l'impresa ausiliaria mette effettivamente e concretamente a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto.

Non sono ammesse clausole generiche o meramente riproduttive della normativa vigente, né dichiarazioni di impegno prive della puntuale individuazione delle risorse e delle modalità di utilizzo delle stesse nell'esecuzione dell'appalto.

Il contratto deve consentire alla stazione appaltante di verificare in modo chiaro, concreto e determinato l'effettivo prestito del requisito e delle correlate risorse necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La mera dichiarazione di messa a disposizione del requisito o il semplice richiamo al possesso dello stesso da parte dell'impresa ausiliaria, in assenza dell'indicazione delle risorse concretamente prestate, comporta l'inidoneità del contratto di avvalimento.

- in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

C) ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente deve autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1:

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dello schema di accordo quadro e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento dei lavori sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, dello schema di accordo quadro e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell' accordo quadro dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore:

[http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice di comportamento.pdf](http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice_di_comportamento.pdf);

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

[https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/Accordo Provincia di Ancona e Guardia di Finanza.pdf](https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/Accordo_Provincia_di_Ancona_e_Guardia_di_Finanza.pdf)

- indicare, ai sensi del D.M. 55/2022 e del D.M. 29 settembre 2023 (G.U. 9/10/2023), il/i titolare/i effettivo/i (per titolare effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società ovvero ne risultano i beneficiari) inserendo, altresì all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa la copia della trasmissione telematica di tale informazione al Registro delle Imprese.

Andranno, infine rese, tutte le altre dichiarazioni inserite nell'All.1 al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica (A)	70
Offerta economica (B)	30
TOTALE	100

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Punteggio complessivo assegnato $P(i)$ (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i)$$

dove:

$P(i)$ = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

$A(i)$ = punteggio assegnato all'offerta i-esima per l'Organizzazione generale e modalità d'intervento calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.

$B(i)$ = punteggio assegnato all'offerta i -esima per il prezzo B dell'appalto, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto B) seguente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio $P(i)$ più elevato.

Si precisa quanto segue:

l'offerta economica relativa all'elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, aumentato degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine alla somma dei parametri $A(i)$, relativi all'offerta tecnica, il punteggio di 35 su 70, dopo la riparametrazione.

Ogni commissario, a sua discrezione, attribuirà a ciascun criterio o sub criterio qualitativo un coefficiente variabile tra 0 e 1, come sotto indicato:

1	= Ottimo
0,90	= Più che buono
0,80	= Buono
0,70	= Discreto
0,60	= Sufficiente
0,50	= Quasi sufficiente
0,40	= Insufficiente
0,30	= Gravemente insufficiente
0,20	= Negativo
0,10	= Quasi del tutto assente
0	= Assente

Verrà quindi fatta la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario e il risultato ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al criterio o al sub criterio in esame secondo le formule sotto riportate.

Nell'attribuire i punteggi saranno utilizzati 3 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore.

Si procederà alla riparametrazione per i sub criteri qualitativi (escluso quindi il sub- criterio a.6 di natura tabellare).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio discrezionale (escluso quindi il sub-criterio a.6), nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso di un solo operatore economico non si procederà alla riparametrazione del punteggio per i sub criteri qualitativi.

Per il sub-criterio a.6 dell'offerta tecnica di natura tabellare il relativo punteggio è attribuito, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A) Organizzazione generale e modalità d'intervento A(i) - punti max 70

	Descrizione criterio		Sotto criteri		Punteggi
A	Assetto organizzativo e modalità d'intervento	a.1	Qualità della struttura organizzativa e organizzazione del cantiere. L'operatore economico dovrà dimostrare la qualità della propria struttura organizzativa con riferimento all'organigramma aziendale e all'organigramma di gestione del cantiere, evidenziando i profili esperienziali dei soggetti impiegati nella commessa. Dovrà inoltre illustrare le attrezzature ed i macchinari che il concorrente intende adottare nell'esecuzione della commessa e le modalità con cui queste verranno utilizzate.		15
		a.2	Gestione delle attività di cantiere e delle interferenze. L'Operatore Economico dovrà illustrare le modalità operative con cui egli, tramite la struttura proposta, intende provvedere alla gestione del contratto e dei rapporti con la committenza e con gli altri Enti coinvolti nell'ambito della esecuzione dell'intervento. Dovrà indicare le modalità di gestione del cantiere con particolare riguardo all'adeguatezza dei sistemi di protezione del cantiere finalizzate a preservare la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e dei beni all'interno dell'area di cantiere.		15

Gestione e Sostenibilità Ambientale	a.3	Gestione ambientale del cantiere dei rifiuti e materiali prodotti. Deve essere descritta la gestione efficace e sostenibile dei rifiuti e dei materiali di scarto prodotti in cantiere, dettagliando le strategie per la minimizzazione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento ed identificando soluzioni concrete dettagliando i centri di conferimento e trattamento dei rifiuti del territorio o le alternative disponibili.		15	
	a.4	Approvvigionamento dei materiali. L'operatore economico deve identificare e utilizzare fonti affidabili per l'approvvigionamento dei materiali necessari al progetto. Deve essere descritta l'organizzazione della logistica dei materiali prima e durante l'esecuzione dei lavori, dimostrando consapevolezza della rete di approvvigionamento dei materiali anche in riferimento al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali.		10	
	Benessere delle Maestranze	a.5	Benessere maestranze. L'operatore economico deve dimostrare con una relazione l'organizzazione dell'accoglienza degli operai. Per le imprese in trasferta deve includere l'idoneo vitto e alloggio, mentre per le imprese locali deve includere l'organizzazione del pendolarismo giornaliero e delle pause pranzo, tenendo in considerazione l'importanza dello stato di riposo e ristoro degli operai.		10
	Certificazioni Volontarie	a.6	Sistema di Gestione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022	2	5
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2023			2		
Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione ISO 37001:2016			1		
PUNTEGGIO MASSIMO					70

Specificatamente:

$A(i) =$

$15 \cdot a.1(i)/a.1(max) + 15 \cdot a.2(i)/a.2(max) + 15 \cdot a.3(i)/a.3(max) + 10 \cdot a.4(i)/a.4(max) + 10 \cdot a.5(i)/a.5(max) + a.6$ (dipende dal risultato conseguito) dove:

- a.1(i): punteggio attribuito per la valutazione della qualità della struttura organizzativa e dell'organizzazione del cantiere;

- a.2(i): punteggio attribuito per la valutazione della gestione delle attività di cantiere e delle interferenze con il traffico attinenti alle lavorazioni previste nell'ambito dell'accordo quadro;
- a.3(i): punteggio attribuito alla gestione ambientale del cantiere dei rifiuti e materiali prodotti;
- a.4(i): punteggio attribuito per la rete di approvvigionamento dei materiali
- a.5(i): punteggio attribuito relativo al benessere delle maestranze, con specifica attenzione all'organizzazione dell'accoglienza degli operai;

- a.1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della qualità della struttura organizzativa e dell'organizzazione del cantiere;
- a.2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della gestione delle attività di cantiere e delle interferenze con il traffico attinenti alle lavorazioni previste nell'ambito dell'accordo quadro;
- a.3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della gestione ambientale del cantiere, dei rifiuti e materiali prodotti;
- a.4(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per rete di approvvigionamento dei materiali;
- a.5(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per il benessere delle maestranze.

Si specifica che, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio, i sotto criteri verranno valutati sui seguenti elementi:

Sottocriterio a.1: punteggio attribuito per la valutazione dell'assetto organizzativo aziendale e specifico per la gestione della commessa con riferimento al personale che verrà destinato in forma esclusiva o parziale ai diversi interventi ed alla struttura di comando e coordinamento (responsabile di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo in cantiere) nonché alle attrezzature e macchinari da poter impegnare - punteggio massimo 15:

Verrà valutata la qualità della struttura organizzativa proposta, con riferimento ai profili delle figure professionali indicate nell'organigramma aziendale e nell'organigramma di gestione del cantiere, ponendo particolare attenzione alla

necessità di contemperare l'esigenza della sicurezza dell'area di lavoro con la rapidità di esecuzione e con l'obiettivo di dimostrare come, con l'organizzazione del cantiere prospettata, sarà possibile raggiungere gli obiettivi di qualità delle opere.

Saranno oggetto di valutazione l'attinenza e la consistenza dei profili impiegati nella commessa dall'impresa, in rapporto alle prestazioni connesse all'esecuzione dell'opera rispetto al ruolo ed alle mansioni ad essi attribuite all'interno della struttura organizzativa proposta. A tal fine il concorrente dovrà esibire un organigramma da cui si evincano i profili esperienziali dei soggetti impiegati. Si dovrà, inoltre, descrivere l'organizzazione operativa delle attività di cantiere, illustrando l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere ed altre eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda.

Nella relazione il concorrente dovrà illustrare le attrezzature ed i macchinari che intende adottare nell'esecuzione della commessa e le modalità con cui queste verranno utilizzate.

Il concorrente dovrà pertanto descrivere le modalità con cui intende sviluppare e condurre le attività di cantiere anche portando eventualmente, come esempi esplicativi, le esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto.

La relazione di cui al presente sub-criterio, denominata “**Assetto Organizzativo – A.a.1**”, dovrà essere composta da un elaborato descrittivo di massimo 3 (tre) facciate, formato A4, dattiloscritto con carattere Arial dimensione 12 ed interlinea 1,5 (non sono computate le sole copertine e gli eventuali indici se presenti).

Sottocriterio a.2: punteggio attribuito per la valutazione Gestione delle attività di cantiere e delle eventuali interferenze per le lavorazioni attinenti a quelle previste nell'ambito dell'Accordo Quadro - punteggio massimo 15:

Verranno valutate le modalità operative con cui, tramite la struttura proposta, il concorrente intende provvedere alla gestione del contratto e dei rapporti con la committenza e con gli altri Enti coinvolti nell'ambito della esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale che verranno proposti nell'ambito dell'Accordo quadro. Dovranno specificarsi le modalità di gestione del cantiere con particolare riguardo all'adeguatezza dei

sistemi di protezione del cantiere finalizzate a preservare la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e dei beni all'interno dell'area di cantiere.

La tipologia di intervento oggetto dell'Accordo Quadro presenta interferenze sia con il traffico che con gli accessi a proprietà private.

Sulla base delle esperienze maturate ed eventualmente operando le verifiche necessarie ad accertare lo stato di fatto della viabilità provinciale esistente, il concorrente deve individuare le possibili scelte operative e di organizzazione delle attività di cantiere, al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità e per eventuali disagi procurati ai frontisti al fine di regolare le modalità di accesso provvisorio alle rispettive proprietà.

Il concorrente evidenzierà le possibili scelte che opererà in merito alla gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati.

La relazione di cui al presente subcriterio, denominata “**Assetto Organizzativo – A.a.2**”, dovrà essere composta da un elaborato descrittivo di massimo 2 (due) facciate, formato A4, dattiloscritto con carattere Arial dimensione 12 ed interlinea 1,5 (non sono computate le sole copertine e gli eventuali indici se presenti). Il concorrente potrà allegare alla relazione eventuali schemi/tavole grafiche raccolte in una facciata in formato A3.

Sottocriterio a.3: punteggio attribuito per la valutazione della gestione ambientale del cantiere dei rifiuti e materiali prodotti - punteggio massimo 15:

Verrà valutata la gestione ambientale del cantiere dei rifiuti e materiali prodotti con apposita relazione con la quale il concorrente descrive la propria gestione efficace e sostenibile dei rifiuti e dei materiali di scarto prodotti in cantiere, dettagliando le strategie per la minimizzazione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento responsabile ed identificando soluzioni concrete dettagliando i centri di conferimento e trattamento dei rifiuti del territorio o le alternative disponibili, secondo quanto specificato nel medesimo criterio di valutazione A indicato nella tabella di cui sopra.

La relazione di cui al presente sub-criterio denominata “**Gestione e Sostenibilità Ambientale - A.a.3**” dovrà essere composta da un elaborato descrittivo di massimo 2 (due) facciate, formato A4, dattiloscritto con carattere Arial

dimensione 12 ed interlinea 1,5 (non sono computate le sole copertine e gli eventuali indici se presenti).

Sottocriterio a.4: punteggio attribuito per la valutazione della gestione del sistema di approvvigionamento dei materiali - punteggio massimo 10:

Verrà valutata la gestione della logistica dei materiali sia prima che durante l'esecuzione del lavoro. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione della rete di approvvigionamento dei conglomerati bituminosi e dei principali materiali necessari per realizzare gli interventi, nella zona di interesse. Si dovrà dimostrare in modo chiaro la consapevolezza e responsabilità dell'impresa nella gestione della logistica dei materiali anche in riferimento al rispetto dei ***Criteri Minimi Ambientali***.

La relazione di cui al presente sub-criterio denominata “**Gestione e Sostenibilità Ambientale - A.a.4**” dovrà essere composta da un elaborato descrittivo di massimo 2 (due) facciate, formato A4, dattiloscritto con carattere Arial dimensione 12 ed interlinea 1,5 (non sono computate le sole copertine e gli eventuali indici se presenti).

Sottocriterio a.5: punteggio attribuito per la valutazione del benessere delle maestranze (punteggio massimo 10):

Verrà valutato il benessere delle maestranze sulla base dell'organizzazione dell'accoglienza degli operai: per le imprese in trasferta deve includere l'idoneo vitto e alloggio, mentre per le imprese locali deve includere l'organizzazione del pendolarismo giornaliero e delle pause pranzo, tenendo in considerazione l'importanza dello stato di riposo e ristoro degli operai.

La relazione di cui al presente sub-criterio denominata “**Valutazione del benessere delle maestranze - A.a.5**” dovrà essere composta da un elaborato descrittivo di massimo 2 (due) facciate, formato A4, dattiloscritto con carattere Arial dimensione 12 ed interlinea 1,5 (non sono computate le sole copertine e gli eventuali indici se presenti).

Sottocriterio a.6: punteggio attribuito per la valutazione delle eventuali certificazioni volontarie - punteggio massimo 5.

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso di eventuali certificazioni volontarie aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dalla Legge per la qualificazione e l'ammissione alla presente gara d'appalto quali:

Sistema di Gestione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 – 2 punti;

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2023 – 2 punti;

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001:2016 – 1 punto.

Nel caso di concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE), le certificazioni di cui al sub- criterio a.6 devono essere possedute da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, consorziata, aderente al contratto di rete o al gruppo.

B) Prezzo B(i) (punti max 30)

Il punteggio relativo al “Prezzo”, relativamente all'elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$B(i) = 30 \cdot [R(i)/R(\max)]^\alpha$$

dove:

R(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

R(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante);

alfa= coefficiente pari a 0,5.

Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 30; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi secondo la formula sopra riportata.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti purché siano ammesse almeno tre offerte. La Provincia può tuttavia procedere alla verifica di congruità dell'offerta anche qualora non si ricada nella predetta fattispecie ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti pubblici.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione alla piattaforma telematica TuttoGare PA.

Le indicazioni per la registrazione sono visionabili al seguente link:

https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma stessa, anch'esse disponibili accedendo al suddetto link.

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di tre buste, denominate rispettivamente: "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta tecnica", "C – Offerta economica".

Ogni operazione effettuata in piattaforma è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione

compiuta a sistema e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a **pena di esclusione che, come già specificato, l'amministrazione valuterà attenendosi a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023:**

a) domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile, unitamente a tutte le altre dichiarazioni contenute nel suddetto All.1. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente.

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.** In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento. In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria, in caso di partecipazione

di consorzio il D.G.U.E. dovrà essere prodotto sia dal consorzio che dalla indicata esecutrice.

N.B. In alcun caso dovranno essere caricati i documenti di identità.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul fatto che, in linea con il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e con la sentenza del TAR Lombardia Milano Sez. IV 8 settembre 2026 n. 4181, i soggetti legittimati ex lege all'accesso integrale ex art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 (i primi cinque concorrenti in graduatoria non definitivamente esclusi) hanno diritto all'ostensione senza oscuramento di alcun dato, salva la sola offerta tecnica, per la quale sia stata accolta richiesta motivata.

Relativamente alla documentazione amministrativa, l'art. 35, comma 4, del Codice non prevede alcuna specifica esclusione al riguardo;

- c) copia semplice scansionata dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto;
- d) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;
- e) ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;
- f) documentazione in caso di avvalimento: DGUE ausiliaria e ausiliata, dichiarazione di avvalimento, contratto di avvalimento (quest'ultimo da inserire all'interno della busta contenente l'offerta tecnica qualora si faccia ricorso all'avvalimento premiale);
- g) ***(solo in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*** nell'ambito della compilazione dell'All.1, da inserire all'interno della busta A, il concorrente indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI DA INSERIRE SEMPRE ALL'INTERNO DELLA BUSTA A

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori e le quote di esecuzione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori e la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di lavori e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori e delle quote di esecuzione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori e la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti di lavori e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavoro e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

All'interno della busta B andrà inserita l'offerta tecnica da redigersi con le modalità riportate alla precedente voce del presente disciplinare "Criterio di aggiudicazione".

In caso di ricorso all'avvalimento premiale, all'interno della suddetta busta dovrà essere altresì inserito il contratto di avvalimento.

L'operatore economico allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La piattaforma telematica consentirà al concorrente di caricare una versione oscurata della propria offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso o ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, da un suo procuratore munito di procura notarile da inserire all'interno della busta A) ovvero, in caso di R.T.I. non costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti.

N.B. Nella busta tecnica, tutti i files che andranno inseriti nello slot denominato "offerta tecnica", dovranno essere contenuti in una cartella zip a sua volta firmata digitalmente.

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando l'allegato al presente disciplinare denominati "Modulo Predisposizione Offerta Economica", deve contenere il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, espresso fino alla terza cifra decimale, sull'importo soggetto a ribasso di Euro 2.500.000,00.

In caso di contrasto tra ribasso percentuale espresso in cifre e ribasso percentuale espresso in lettere prevale il ribasso espresso in lettere.

Come prevede l'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare:

1. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. i propri costi della manodopera.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili.

L'operatore economico può, tuttavia, dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo della manodopera stimato dalla stazione appaltante modificandolo in diminuzione, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che il contratto applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele ed inserire l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione soprarichiamata.

Unitamente all'offerta economica, dovranno altresì essere caricate le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in

quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

In caso di partecipazione in RTI l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

PROCEDIMENTO

Termine di presentazione delle offerte: 02/12/2026, alle ore 13.00

03/12/2026 ore 09.00, esame della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti. Tale seduta sarà presieduta dall'Ing. Roberto Vagnozzi, in qualità di Organo monocratico e dalla Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti, in funzione di verbalizzante.

- Nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.
- Apertura delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, esame delle stesse ed attribuzione dei relativi punteggi.
- Apertura delle offerte economiche da parte della commissione giudicatrice, attribuzione dei relativi punteggi e formazione della graduatoria.
- Valutazione eventuale anomalia da parte del RUP, con l'ausilio eventuale della Commissione Giudicatrice.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice (D.Lgs. 36/2023) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice stesso.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1 del soprarichiamato art. 36, la stazione appaltante darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità e le tempistiche specificate nell'art. 90 del Codice.

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non

comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

ALTRE INFORMAZIONI

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva pari al 5% pari all'importo del contratto attuativo. l'aggiudicatario deve, altresì, costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste per ogni Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro la polizza di assicurazione richiesta dall' art. 20 dell'accordo stesso;
- i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dallo schema di accordo quadro;
- anticipazione del prezzo: come previsto all'art. 28 dello schema di accordo quadro;
- si applicano le clausole di revisione prezzi previste all'art. 60 e art. 120 in materia di modifica dei contratti in corso d'opera del D.Lgs 36/2023 (art. 30 schema di accordo quadro).

In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile;

- come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/23, dall' art. 5, comma 4 e 31, comma 6, dello schema di accordo quadro, la Provincia di Ancona si riserva sin da ora la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto né alcuna somma a titolo di indennizzo;
- il contratto di appalto verrà redatto nella forma della scrittura privata con spese di bollo e di registro a carico dell'aggiudicatario;
- la mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità;

- le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nello schema di accordo quadro;
- per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 213, comma 2, D.Lgs. 36/2023);
- responsabile unico del progetto è l'Ing. Monica Ulissi (071/5894640; e.mail m.ulissi@provincia.ancona.it);
- responsabile del procedimento di gara (della fase di affidamento) è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it);
- ferma restando l'applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, negli altri casi di risoluzione contrattuale o revoca dell'aggiudicazione la stazione appaltante si riserva sin da ora di attingere alla graduatoria;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
 - D.Lgs. 36/2023;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
 - L.241/1990
 - D.Lgs. 33/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA APPALTI E CONTRATTI

Titolare di incarico di Elevata Qualificazione con delega dirigenziale
Dott.ssa Jasmin Massaccesi

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Avv. Fabrizio Basso

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

ALL.1 Modello predisposizione Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.

ALL.2 Modello predisposizione offerta economica